



COMUNE DI TAVENNA
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

BANDO DI CONCORSO

Per l'erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021 di cui all'art. 11 della legge 9/12 1998 n.431 "Disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", approvato con determinazione n. 99 del 31 MAGGIO 2021.

Art. 1 – Destinatari e requisiti per la partecipazione al concorso.

Possono beneficiare dei contributi che saranno assegnati al Comune di TAVENNA, i cittadini conduttori di alloggi di proprietà sia pubblica che privata che alla data di presentazione della domanda di cui al presente bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 - L.133/08).
- b) residenza anagrafica nel Comune di TAVENNA e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) titolarità di un reddito lordo, complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (anno imposta 2019):
 - imponibile, inferiore o uguale a **€ 13.405,08** =, corrispondenti alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14 per cento;
 - **ovvero**
 - convenzionale, determinato ai sensi dell'art.2, lett. e), della Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore o uguale a quello regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata determinato in **€ 15.076,63**, di cui allo stesso art. 2, lett. e) della Legge Regionale n. 12/1998, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità dei 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%;

e) Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lettera d) del primo comma, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o da presentare ai fini fiscali (2021 per l'anno 2020) e il valore del canone annuo

è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

f) Titolarità di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 35.000,00 dalla quale, in ragione dell'emergenza COVID-19, si attesti una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione può essere certificata attraverso ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto delle dichiarazioni fiscali 2021/2020) – Decreto Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti n. 343 del 12 agosto 2020, art.1 comma 4;

g) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità (i percettori del Reddito di cittadinanza possono, per l'anno 2020, presentare richiesta del contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998, solo per le mensilità non oggetto del Reddito di cittadinanza);

h) Titolarità di un contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato ai sensi di legge;

i) Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a €. 400,00;

l) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 E A/9;

Art. 2 – Termine di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione, presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune (da ritirare direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune ovvero accedendo al sito internet www.comune.tavenna.cb.it)

Le domande di partecipazione possono essere presentate:

- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tavenna;
- raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Tavenna – Viale Regina Elena 8/A 86030 Tavenna (CB).
- mediante propria posta elettronica certificata esclusivamente alla casella pec: comune.tavennacb@legalmail.com

Sulla busta chiusa dovranno essere riportati chiaramente il nome e il cognome del richiedente e, **a pena di esclusione**, la seguente dicitura: **“NON APRIRE CONTIENE DOMANDA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 2021”**.

Per le domande inoltrate a mezzo pec, la predetta dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della mail.

- Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.
- La presentazione deve avvenire inderogabilmente entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per le domande inviate con raccomandata A.R. fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
- Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.
- LE eventuali attestazioni di handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66% non possono essere sostituite da altro documento.
- Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- Il richiedente deve esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, anche sensibili.

Art. 3 – Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie.

Il Comune effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula la relativa graduatoria provvisoria degli ammissibili entro trenta giorni dalla scadenza del Bando pubblico. Il Comune formerà due graduatorie in base alle due classi di reddito, su cui si articolerà la concessione del contributo. Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/1998. In subordine alla priorità predetta, le graduatorie relative alle due fasce di reddito (art.1 lett. d1 e lett. d2 del bando) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

a) graduatoria di cui all'att. 1, lett. d1) del bando:

a1) con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare inferiore o uguale a due pensioni minime INPS si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 per cento. Oltre l'incidenza del 30 per cento si assegnano comunque massimo 8 punti;

a2) con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

	fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09		punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63		punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17		punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72		punti 1;
oltre € 8.087,72		punti 0.

b) graduatoria di cui all'art.1 lett. d2) del bando:

b1) con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo, non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24 per cento. Oltre l'incidenza del 40 per cento si assegnano comunque massimo 8 punti.

b2) con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

	fino a € 1.617,54	punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09		punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63		punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17		punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72		punti 1;
oltre € 8.087,72		punti 0.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all'albo pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

Art. 4 – Entità e modalità di erogazione dei contributi.

L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari utilmente collocato nelle graduatorie, viene determinata in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

-per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo inferiore o uguale alla somma di **€. 13.405,08** = corrispondente a due pensioni minime INPS, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **€. 3.098,74** annui;

-per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a **€15.076,63=.**, determinato dalla Regione Molise per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **€. 2.324,06** annui.

Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggio in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.

In subordine alla priorità di cui al precedente punto, il contributo sarà concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

L'erogazione del contributo resta condizionato al trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise in ordine di posizionamento nelle rispettive graduatorie.

ART. 5 CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati

ART. 6 TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL'ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003

Il titolare del trattamento è il Comune di TAVENNA nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali Giuseppe LAMELZA. I dati forniti sono utilizzati per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente Locale ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.

Nella residenza Municipale li 01 GIUGNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(Giuseppe LAMELZA)
